



CH-3003 Berna, AB/seco/rcp

Alle organizzazioni mantello delle parti sociali
all'attenzione delle aziende e dei sindacati

Riferimento: 2013-12-11/28
Berna, 19 dicembre 2013

Registrazione della durata del lavoro (articolo 46 LL e articolo 73 Ordinanza 1 concernente la LL): modalità basate sulla Direttiva della SECO per le autorità d'esecuzione

Gentili Signore, egregi Signori,

L'articolo 46 della Legge sul lavoro (LL) prevede che il datore di lavoro tenga a disposizione delle autorità d'esecuzione e di vigilanza gli elenchi o gli altri atti da cui risultano le indicazioni necessarie per l'esecuzione della legge e delle relative ordinanze. Secondo l'articolo 73 dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1), gli elenchi e gli atti devono indicare in particolare la durata giornaliera e settimanale del lavoro svolto (inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario) nonché la loro posizione sull'arco della giornata, come pure il periodo e la durata delle pause di durata uguale o superiore a mezz'ora. Queste informazioni consentono all'autorità d'esecuzione di verificare se le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo previste dalla Legge sul lavoro vengono rispettate nei singoli casi.

Negli ultimi anni si è cercato più volte di adattare queste disposizioni, finora però senza risultati concreti. Attualmente, la situazione giuridica in materia di registrazione della durata del lavoro è la seguente: con la conclusione del progetto pilota sull'orario di lavoro basato sulla fiducia condotto nel settore bancario, non ci sono più né aziende né settori soggetti alla Legge sul lavoro per i quali non venga applicato l'obbligo di registrazione della durata del lavoro conformemente agli articoli 46 LL e 73 OLL 1. L'obbligo di registrazione della durata del lavoro vige per tutti i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni in materia di durata del lavoro e del riposo previste dalla Legge sul lavoro.

Per tenere conto in modo adeguato della realtà del mondo del lavoro, l'esecuzione delle disposizioni deve essere pragmatica. A questo scopo la SECO ha definito tre categorie di lavoratori e determinato quali sono i casi particolari in cui una documentazione semplificata della durata del lavoro risulta sufficiente (cfr. Direttiva in allegato). Secondo il diritto vigente non è

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Pascal Richoz
Holzikofenweg 36, 3003 Berna
Tel. +41 31 322 29 60, fax +41 31 322 78 31
pascal.richoz@seco.admin.ch
www.seco.admin.ch

possibile rinunciare completamente alla registrazione della durata del lavoro. La maggioranza dei lavoratori resta soggetta all'obbligo di registrazione completa della durata del lavoro, conformemente alla OLL 1.

2. Condizioni per una documentazione semplificata della durata del lavoro

a) A quali collaboratori si applica la registrazione semplificata della durata del lavoro?

La registrazione semplificata della durata del lavoro viene applicata solo quando sono soddisfatti i criteri indicati di seguito.

- Il lavoratore ha un mansionario che gli conferisce ampi margini di discrezionalità nella gestione degli incarichi.
- Il lavoratore può decidere autonomamente il suo orario di lavoro (libera ripartizione dell'orario di lavoro).
- Il lavoratore è un responsabile di progetto a tempo pieno, un quadro che dirige i suoi collaboratori oppure un collaboratore con un mansionario che gli conferisce la responsabilità dei risultati per quanto non debba attenersi a nessuna direttiva riguardo alle modalità d'esecuzione.
- Il lavoratore non svolge regolarmente lavoro notturno o domenicale.

b) Come procedere affinché venga applicata la registrazione semplificata della durata del lavoro?

La rinuncia alla registrazione completa della durata del lavoro conformemente alla Legge sul lavoro e alla relativa ordinanza deve essere convenuta secondo le modalità indicate di seguito.

- È richiesta una convenzione scritta firmata dal collaboratore.
- Questa convenzione deve indicare come devono essere presi di regola i periodi di riposo e le pause stabiliti per legge.
- La convenzione deve vietare il lavoro notturno e domenicale, a meno che sia stata rilasciata un'autorizzazione o che l'azienda sia esentata dall'obbligo di autorizzazione ai sensi della OLL 2.
- Devono essere organizzati e documentati colloqui di fine anno in cui viene discusso il tema del tempo impiegato per svolgere la mole di lavoro.

c) Che cosa prevede esattamente la registrazione semplificata della durata del lavoro?

La registrazione semplificata della durata del lavoro prevede che venga documentato solo il numero di ore di lavoro svolte ogni giorno. Non esiste nessuna regola sulla forma in cui devono essere registrati gli orari. La registrazione della durata del lavoro può ad esempio essere fatta mediante una tabella Excel. I dati devono corrispondere alla realtà ed essere registrati tutti i giorni.

Questi dati consentono agli ispettorati del lavoro di controllare se la durata massima giornaliera e settimanale del lavoro nonché il numero di giorni di lavoro consecutivi sono stati rispettati. Si tratta infatti di due aspetti fondamentali per la protezione della salute.

Ulteriore procedura

Per garantire una procedura uniforme degli organi di controllo in tutta la Svizzera, le autorità d'esecuzione sono state esortate ad attenersi a queste direttive d'esecuzione. In quest'ottica, durante la fase d'introduzione fino a fine aprile 2014, alle aziende che hanno stipulato convenzioni orali o informali con i collaboratori che soddisfano i criteri per la registrazione semplificata della durata del lavoro e che, per mancanza di tempo, non le hanno ancora messe tutte per iscritto come richiesto, deve essere accordato un termine adeguato per farlo.

La SECO raccoglierà le esperienze derivanti dall'applicazione delle direttive e, se necessario, le adatterà, in particolare nel caso in cui eventuali cambiamenti siano richiesti dalla giurisprudenza.

Con questa soluzione ci auguriamo di rispondere alle esigenze riscontrate nella pratica nel rispetto della protezione dei lavoratori.

Distinti saluti

Segreteria di Stato dell'economia

Direzione del lavoro



Pascal Richoz

Capo Condizioni di lavoro

Allegati:

Direttiva della SECO per le autorità d'esecuzione

Copia a:

- AIPL
- AUSL
- membri CFC